

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'Amministrazione di sostegno è un nuovo istituto che va ad aggiungersi agli altri *istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione*, introducendo un nuovo strumento giuridico, certamente più adatto alla cura della qualità della vita della persona con disabilità'.

Questa misura di protezione è infatti orientata sul soggetto e sulle sue esigenze personali, e rimane in linea con quanto previsto dall'art. 14 della L.328/00² in termini di servizi essenziali e personalizzati. Consente di elaborare progetti individualizzati in cui le scelte che interessano la persona con disabilità vengano fatte con nell'esclusivo interesse della persona, all'interno di una rete di servizi sul territorio, progettati per rispondere al diritto alla riabilitazione, alla residenzialità, alla scolarizzazione, al lavoro e all'integrazione.

Si può così ricorrere all'Amministrazione di sostegno non solo per le persone con grave disabilità intellettiva o psichica, ma anche per le persone che si trovano in situazioni necessitano di protezione (pur momentanea o limitata): anziani che si trovano in una situazione di infermità grave (come le situazioni con invalidità accertata di demenza senile o di Alzheimer), disabili motori, alcolisti, tossicodipendenti, per carcerati, per malati terminali, extracomunitari in difficoltà per persone in coma, per non vedenti e per i tanti altri soggetti per i quali non è opportuno procedere ad una richiesta di interdizione o di inabilitazione.

AD UN ANNO E MEZZO DALL'APPROVAZIONE: SIAMO ANCORA IN RODAGGIO

Non bisogna dimenticare che è compito del Giudice Tutelare scegliere quale istituto giuridico sia più consono alla persona. Per questo motivo che a quasi un anno e mezzo di distanza dall'entrata in vigore della Legge che ha istituito l'amministratore di sostegno, si riscontrano ancora alcune difficoltà nella sua applicazione.

Si è consapevoli certamente che le novità rallentano i tempi attuativi della norma: per impreparazione degli operatori, per carenza di risorse, per resistenze ad accettare l'abbandono di consuetudini. La nuova normativa sottolinea comunque che i vecchi istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione sono ormai disposizioni datate, i cui svantaggi superano i vantaggi: lunghe, costose, complesse e limitanti anche quando non strettamente necessarie.

Le stesse Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, che hanno modellato ed approvato la Legge, hanno espresso l'esplicita volontà del legislatore di sostenere ogni singola situazione di carenza di autonomia ricorrendo ad uno nuovo strumento così plasmabile da porsi come strumento idoneo per qualsiasi progetto di vita.³

Purtroppo presso alcuni Tribunali e da parte di alcuni Giudici Tutelari, si continua a ricorrere all'interdizione in caso di gravissima incapacità intellettiva e quando ci sono ingenti patrimoni da

¹ L. 9 gennaio 2004 n. 6 art. 1 Finalità

² Legge 8 novembre 2000, n. 328. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

³ da "Amministratore di Sostegno, Atti del convegno organizzato da Oltre noi...la vita Onlus" 19 Marzo 2004, a cura di Luigi Malavita, edito da Vita e Pensiero 2005

gestire e si accetta il ricorso solo se il ricorrente è assistito da un avvocato⁴, secondo le consuete prassi procedurali, peraltro non esplicitamente richiamate da questa legge.

Ci vorrà ancora del tempo prima che lo strumento dell'Amministratore di sostegno possa essere applicato nel modo più efficace e corretto.

Nel frattempo riteniamo utile dare alcune indicazioni per tutti attraverso una [sintesi operativa](#) che trovate di seguito e riprendere l'art. 410 del nostro Codice Civile: "Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"⁵: Questo significa che un buon amministratore di sostegno deve:

- **conoscere** il beneficiario,
- essere **disponibile all'ascolto e all'incontro** del beneficiario ,
- essere **reperibile** in caso di emergenza,
- **entrare in relazione** con i servizi e le strutture sul territorio (Tribunale, ASL, Servizi Sociali ecc).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

[Legge 6/2004](#)

LINK ED INDIRIZZI UTILI :

www.oltrenoilavita.it

www.informahandicap.it/dossier.htm#9

[Uffici Procura della Repubblica](#)

*Servizio InformaHandicap Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità

⁴ Da "Ingenui Noi" di Giovanni Gelmuzy su "Oltre noi...notizie" Anno 13 - n.1 - Maggio 2005 - Periodico dell'Associazione "Oltre noi...la vita Onlus" di Milano

⁵ Art. 410 L. 6/04

SINTESI OPERATIVA

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La persona, che per menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare, mantenendo la capacità di agire per tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

I TEMPI

Il Giudice Tutelare entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto immediatamente esecutivo.

CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO

Lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero, i responsabili dei servizi che hanno in carico o in cura il beneficiario.

SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il Giudice Tutelare può designare il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado, la persona designata nel proprio testamento dal genitore superstite, il rappresentante legale dei soggetti di cui al Titolo II del Libro Primo del C.C." e cioè fondazioni ed associazioni, anche non dotate di personalità giuridica (v. associazioni di volontariato), ad eccezione di quegli enti che hanno in cura o in carico la persona, per evitare un conflitto d'interesse fra chi si prende cura e chi deve vigilare sulla cura.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico dura 10 anni rinnovabili ad eccezione dei parenti o della persona stabilmente convivente per i quali la durata può essere anche a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca. L'Amministratore di Sostegno è tenuto a presentare una relazione al Giudice Tutelare in cui rende conto del suo operato mediante documentazione comprovante le entrate, le uscite e la situazione patrimoniale all'inizio e alla fine della gestione del suo mandato.

COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il decreto che istituisce l'amministratore di sostegno fissa gli atti che beneficiario e amministratore di sostegno possono compiere e deve essere annotato su un apposito registro tenuto dal cancelliere e registrato entro 10 giorni presso i registri di Stato civile.

L'amministratore di sostegno deve tener conto delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e riferire con periodicità al giudice tutelare circa l'attività svolta.

Interviene per tutti gli atti che richiedono una rappresentanza esclusiva o un'assistenza per gli atti inerenti al patrimonio (acquisto di un bene immobile o alienazione di un bene, assunzione di un'ipoteca, la promozione di un procedimento giudiziario).

I principali compiti dell'Amministratore di Sostegno sono:

- Apprendere, valutare e riferire al Giudice Tutelare quali siano le condizioni e le esigenze di vita dell'amministrato.
- Rappresentare (*chi, che cosa, quando... come da Decreto di nomina*)
- Essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio

COME INOLTARE IL RICORSO

Presentare la richiesta al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.

[Uffici Procura della Repubblica](#)

COSTO

Per avviare la procedura occorre rivolgersi al giudice tutelare; non è necessaria l'assistenza di un legale

UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA
in REGIONE LOMBARDIA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO Ufficio del Giudice Tutelare	
Via Freguglia, 1 20122 MILANO (MI)	Tel. 02 - 54333602
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di MILANO	
Via Leopardi, 18 20123 MILANO (MI)	Tel. 02 - 467581
E-mail: procmin.milano@giustizia.it	Fax 02 - 48000756
Procura della Repubblica presso il Tribunale di MONZA	
Piazza Garibaldi, 10 20052 MONZA (MI)	Tel. 039 - 23721
E-mail: procuramonza@giustizia.it	Fax 039 - 384754
Procura della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO	
Piazza Dante Alighieri 24100 BERGAMO (BG)	Tel. 035 - 390111
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di BRESCIA	
Via Malta, 12 25125 BRESCIA (BS)	Tel. 030 - 2421832
E-mail: procmin.brescia@giustizia.it	Fax 030 - 224205
Procura della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA	
Via Moretto, 78 25100 BRESCIA (BS)	Tel. 030 - 3770157
E-mail: procura.brescia@giustizia.it	Fax 030 - 3752186
Procura della Repubblica presso il Tribunale di COMO	
Viale Spallino, 6 22100 COMO (CO)	Tel. 031 - 231111
E-mail: procura.como@giustizia.it	Fax 031 - 271370
Procura della Repubblica presso il Tribunale di CREMA	
Via Macalle', 11/C 26013 CREMA (CR)	Tel. 0373 - 256492
E-mail: procura.crema@giustizia.it	Fax 0373 - 86816
Procura della Repubblica presso il Tribunale di CREMONA	
Via Jacini, 6/A 26100 CREMONA (CR)	Tel. 0372 - 548233
E-mail: procura.cremona@giustizia.it	Fax 0372 - 548219
Procura della Repubblica presso il Tribunale di LODI	
Viale Milano, 2 26900 LODI (LO)	Tel. 0371 - 4991 (centralino)

E-mail: procura.lodi@giustizia.it	Fax 0371 - 499324
Procura della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA	
Via Carlo Poma, 11 46100 MANTOVA (MN)	Tel. 0376 - 3391 (centralino)
E-mail: procura.mantova@giustizia.it	Fax 0376 - 328268
Procura della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA	
Piazza Tribunali, 1 27100 PAVIA (PV)	Tel. 0382 - 3981 (centralino)
E-mail: procura.pavia@giustizia.it	Fax 0382 - 33502
Procura della Repubblica presso il Tribunale di SONDRIO	
Via Mazzini, 14 23100 SONDRIO (SO)	Tel. 0342 - 529111 (centralino)
E-mail: procura.sondrio@giustizia.it	Fax 0342 - 512375
Procura della Repubblica presso il Tribunale di BUSTO ARSIZIO	
Largo Giardino, 4 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	Tel. 0331 - 628195
E-mail: procura.bustoarsizio@giustizia.it	Fax 0331 - 632983 / 634002
Procura della Repubblica presso il Tribunale di VARESE	
Piazza Cacciatori delle Alpi, 1 21100 VARESE (VA)	Tel. 0332 - 804311
E-mail: procura.varese@giustizia.it	Fax 0332 - 236331

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004,

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui

all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico d'amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

1. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – (*Personae che possono essere interdette*). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-*bis*. (*Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno*). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.